



*Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile nazionale*



Ministero dell'Interno



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

*La Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale*

Il Ministero dell'Interno

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 15, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'art. 14 che attribuisce al Ministero dell'Interno tra le altre, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di "tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, nonché di tutela dei diritti civili, della garanzia per il riconoscimento della cittadinanza, di immigrazione, asilo e soccorso pubblico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2001, n. 398 "Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno", che attribuisce, in particolare, al Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, compiti in materia di tutela dei diritti civili ivi compresi quelli concernenti l'immigrazione;

VISTI la Legge 6 marzo 2001 n. 64, istitutiva del servizio civile nazionale ed il Decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 che disciplina l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, quale strumento di difesa civile non armata e non violenta della Patria, mediante progetti da realizzare con il coinvolgimento di giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, finalizzati a favorire, tra l'altro, la solidarietà sociale, la cooperazione internazionale, l'integrazione e l'inclusione sociale, la convivenza civile, il rispetto della legalità e la cittadinanza attiva;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri*”, ed in particolare, l'art. 15, che inserisce nel Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale l'Ufficio nazionale per il servizio civile, attribuendo allo stesso funzioni di promozione e raccordo delle azioni di Governo per l'attuazione delle politiche in favore dei giovani, nonché in materia di servizio civile nazionale e di obiezione di coscienza;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008, n.85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.121, recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244” e in particolare l'art.1, comma 4 che attribuisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, il quale all'art. 10 individua le funzioni attribuite alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione;

VISTO il D.P.C.M. 3 Marzo 2017 “Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano POLETTI in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale e integrazione”;

CONSIDERATO che negli ultimi anni si è registrato in Italia un costante incremento degli ingressi di cittadini di paesi terzi per motivi di asilo e protezione umanitaria e che i migranti umanitari rappresentano un target specifico che richiede risposte politiche mirate e coordinate;

CONSIDERATO che al fine di dare risposte concrete ai problemi e ai bisogni complessi dei migranti vulnerabili quali i titolari di protezione internazionale e umanitaria, occorre promuovere un approccio integrato, in termini di cooperazione inter-istituzionale e complementarietà delle risorse finanziarie disponibili;

CONSIDERATO che, in virtù della natura multidimensionale del processo di integrazione che coinvolge diversi livelli di governo è opportuno rafforzare la collaborazione inter-istituzionale al fine di promuovere l'integrazione socio-lavorativa dei titolari di protezione internazionale e umanitaria, ponendo in essere azioni che favoriscano l'accesso al mercato del lavoro attraverso il rafforzamento di percorsi di autonomia sociale ed economica;

CONSIDERATO il “Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi”, adottato dalla Commissione europea il 7 giugno 2016, che promuove il coinvolgimento dei cittadini

di paesi terzi nelle attività di volontariato, sportive e culturali per facilitare il dialogo e la comprensione reciproca, e per apportare benefici sia per i cittadini di paesi terzi arrivati di recente, facendoli sentire parte della nuova comunità e facilitando la comprensione dei valori e delle norme essenziali, sia per la società che li accoglie, accrescendo l'accettazione e contribuendo a creare un atteggiamento accogliente;

CONSIDERATA la New Skills Agenda for Europe, adottata dalla Commissione Europea il 10 giugno 2016, con cui l'Europa intende promuovere l'occupabilità, la competitività e la crescita in Europa valorizzando le competenze utili e pertinenti rispetto alle richieste del mercato del lavoro, nonché contrastando le criticità legate alle riconoscimento delle stesse che espongono i cittadini al rischio di disoccupazione, di povertà e di esclusione sociale, e che prevede uno "strumento di determinazione delle competenze per i cittadini dei paesi terzi" (Skills Tool Kit for Third Country Nationals) per definire le competenze e le qualifiche di richiedenti asilo, rifugiati e altri migranti;

CONSIDERATO che il Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale è la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'attuazione del servizio civile nazionale le cui finalità elencate alle lett. b) e c) dell'art.1 della legge n. 64/2001, rispettivamente prevedono: *"favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace tra i popoli"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2016, con il quale il Dott. Domenico Manzione è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'Interno e l'On. Dott. Luigi Bobba e l'On. Dott.ssa Franca Biondelli sono stati nominati Sottosegretario di Stato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 30 dicembre 2016 con il quale al Sottosegretario di Stato Dott. Domenico Manzione sono state delegate, tra l'altro, le materie di competenza del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con esclusione delle tematiche attinenti alle minoranze storiche etno-linguistiche;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21 marzo 2017 con il quale al Sottosegretario di Stato, On. Dott. Luigi Bobba, sono state delegate le funzioni di indirizzo politico-amministrativo nelle materie, tra le altre, concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21 marzo 2017 con il quale al Sottosegretario di Stato, On. Dott.ssa Franca Biondelli, sono state delegate le funzioni di indirizzo politico-amministrativo nelle materie, tra le altre, concernenti l'immigrazione e le politiche di integrazione;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Finalità)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del corrente atto.
2. Le Parti firmatarie del Protocollo, di comune intesa, si impegnano a sviluppare azioni volte a garantire percorsi di inserimento nella vita sociale del Paese attraverso attività di impegno civico dei titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria nella società di accoglienza, per supportare l'autonomia, migliorare l'occupabilità e valorizzare le competenze attraverso progetti di Servizio Civile Nazionale.

Articolo 2 (Oggetto)

1. I progetti di Servizio Civile Nazionale rivolti ai titolari di protezione internazionale e umanitaria potranno essere attivati nei seguenti settori d'intervento previsti dall'allegato 3 al *"Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi"*, approvato con DM 5 maggio 2016 ad eccezione del settore Estero:

- Assistenza (riferita alla tutela dei diritti sociali e ai servizi alla persona) con esclusione del settore 4 "Immigrati e profughi"
 - Protezione civile
 - Ambiente
 - Patrimonio artistico e culturale
 - Educazione e Promozione culturale
2. Gli interventi proposti dovranno muoversi nell'ottica della:
- solidarietà sociale, con particolare riferimento all'accoglienza, alla tutela dei diritti umani e della persona;
 - tutela dei diritti civili, con particolare riguardo alla garanzia del diritto alla cittadinanza ed alla tutela delle minoranze;
 - formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani interessati;
 - promozione della cultura della legalità;
 - cultura dell'integrazione, dell'inclusione sociale, del rispetto dell'immigrato;
 - formazione specifica e generale, finalizzate ad accrescere l'occupabilità.

Articolo 3 (Risorse finanziarie)

1. I progetti di Servizio Civile Nazionale possono essere finanziati con risorse nazionali o comunitarie, coerenti con le attività oggetto di questo Protocollo.

Articolo 4
(Gruppo di coordinamento e controllo)

1. Il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assicurano l'attuazione congiunta e coordinata di questo Protocollo attraverso la costituzione di un Gruppo di coordinamento e controllo composto da 1 membro ciascuno in rappresentanza delle amministrazioni suddette.
2. Il gruppo di coordinamento e controllo svolge funzione di programmazione, verifica e monitoraggio degli interventi attivati. .
3. Le Parti si impegnano a condividere tutte le informazioni utili a rendere più efficace ed incisiva la collaborazione così delineata.

Articolo 5
(Impegni delle parti)

1. Le Parti firmatarie del presente Protocollo, per quanto di propria competenza, si impegnano ad attivare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, anche per quanto concerne la realizzazione di attività di comunicazione e di promozione rivolte ai titolari di protezione internazionale e umanitaria.

Articolo 6
(Durata)


1. Il presente protocollo avrà una durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere prorogato dalle Parti previa verifica dei risultati raggiunti.

Roma, 31 maggio 2017

Il Sottosegretario di Stato del
Ministero dell'Interno
con delega alle Libertà Civili ed
all'Immigrazione

Domenico Manzione


Il Sottosegretario di Stato del
Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali
con delega alle Politiche Giovanili
ed al Servizio Civile Nazionale

Luigi Bobba


Il Sottosegretario di Stato del
Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali
con delega all'Immigrazione e alle
Politiche di Integrazione

Franca Biondelli
